

N. R.G. 498/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA  
CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De  
Paola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 498/2016 del Ruolo Generale Affari

Contenziosi Civili, avente ad

**oggetto**

Mantenimento figlio

**promossa dall'attrice**

**nei confronti del convenuto**



-----

Precisate dalle parti all'udienza del 9.3.2017, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, le seguenti

**CONCLUSIONI**

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente vertenza concerne la richiesta di di conseguire il pagamento della somma di euro 4.157,25 oltre accessori, quale somma corrispondente a quanto essenzialmente dovuto dal convenuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia nel corso di una convivenza *more uxorio* delle parti) per il periodo dal 12.3.2012 al febbraio 2014, in forza delle pattuizioni intercorse tra i genitori prima con scrittura del 3.12.1996 (prevedente l'obbligo del di corrispondere a tale titolo la somma di lire 400.000, pari ad euro 206,58) e poi con scrittura privata del giorno 8.2.1999 (prevedente l'obbligo del di corrispondere a tale titolo la minor somma di lire 350.000, pari ad euro 180,75).

Le due citate scritture private (prodotte dall'attrice sub docc. 1 e 2) non sono in contestazione, non essendone stato peraltro operato il disconoscimento.

Parimenti incontestata è la circostanza che la figlia abbia convissuto, nel periodo in questione (anche successivamente al raggiungimento della maggiore età) con la madre.

In tale contesto, il genitore "il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente, divenuto maggiorenne, ma ancora dipendente economicamente, è legittimato a richiedere il rimborso di quanto da lui già erogato a titolo di contributo, dovuto dall'altro genitore, nonché il versamento in via preventiva di detto contributo, se il figlio non agisce direttamente nei confronti dell'altro genitore, con tale comportamento implicitamente riconoscendo che il proprio credito deve essere riversato nel patrimonio del genitore convivente" (cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 3019/1992); trattasi di orientamento, assolutamente condivisibile, elaborato con riferimento all'ipotesi di genitore già affidatario, ipotesi assolutamente compatibile anche con la fattispecie in esame dal momento che in forza degli accordi tra i genitori la figlia era affidata alla madre con lei convivente.

La domanda formulata dalla , poi, è da intendersi – per il suo contenuto – come una domanda di rimborso *pro quota* delle spese pregresse anticipate per il mantenimento della figlia nel periodo in questione (rimborso quantificato sulla base degli accordi tra i genitori), e non già come una domanda volta all'autonoma determinazione del *quantum* del mantenimento dovuto per la figlia.

In tale contesto, è dunque da escludersi che la materia del contendere sia disciplinata dal rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto; è dunque da rigettare la prima domanda avanzata in via pregiudiziale dal volta a conseguire la declaratoria di inammissibilità (in rito) della domanda.



Rimane comunque ferma la competenza dell'adito Tribunale a fronte dell'indeterminatezza della domanda (con riferimento alla richiesta alternativa dell'attrice di condanna del convenuto a corrisponderle una somma diversa, anche maggiore, accertanda in corso di causa anche in via equitativa), circostanza comunque rilevante ai sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 9 c.p.c. (norma richiamata dal convenuto a pag. 3 della memoria del 26.10.2016).

Ciò a prescindere, con riferimento all'importo di euro 4.157,25, dal rilievo (riconducibile a quanto già evidenziato nella sentenza di appello n. 423/15 resa dal Tribunale di Aosta in sede di impugnazione avverso una sentenza del Giudice di Pace – doc. 16 di parte convenuta) che:

a) la competenza del giudice di pace in materia di mantenimento della prole è soggetta a limiti molto rigorosi, presupponendosi necessariamente una previa pronuncia del Tribunale competente per materia (cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 7078/2003, nella cui motivazione si evidenzia – senza riferimento anche a pregressi accordi delle parti – svincolati dal vaglio del Tribunale – che *"la competenza del Giudice di Pace, nella soggetta materia, resta limitata alla sola esecuzione ed attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza del tribunale, vale a dire all'esame della documentazione necessaria a giustificare la richiesta attrice, senza che il giudice di pace adito possa integrare in nessun senso la decisione del tribunale"*);

b) è comunque ravvisabile la necessità – per la determinazione dell'assegno *de quo* laddove, come nel caso di specie, vi è contestazione sull'operatività delle pattuizioni stragiudiziali per la dedotta necessità di valutare elementi ulteriori da rimettere al vaglio critico dell'autorità giudiziaria con riferimento alle questioni addotte dal convenuto in tema di difficoltà economiche e finanziarie (potenzialmente incidenti sulla misura del

mantenimento dovuto) nonché in tema di corresponsione indebita di somme maggiori rispetto a quelle emergenti dalla scrittura in data 8.2.1999 (somme maggiori che sono state oggetto di domanda subordinata avanzata dal convenuto ex art. 2033 c.c.) – di ricorso al Tribunale, che può avvenire o in via ordinaria (come nel caso di specie) o nelle forme dell'art. 148 c.c. (ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2013, dell'art. 316 *bis* c.c. inserito dall'art. 40 del predetto D.Lgs.), prevedente l'adozione - da parte del Presidente del Tribunale - di un decreto opponibile in base alle norme dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto applicabili e che, come evidenziato nella sentenza della Cass. civ. sez. 2 n. 9132 del 2007, costituisce (*"anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2002"*) una norma *"utilizzabile sia come strumento di distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi"*.

Sotto altro profilo, si osserva che, trattandosi di una domanda di rimborso per le spese pregresse già sostenute e non di un'autonoma determinazione dell'assegno dovuto per il futuro (ragion per cui è già stata esclusa l'operatività del rito camerale), non è nemmeno ravvisabile una riserva di collegialità ai sensi dell'art. 50 *bis* c.p.c..

Al riguardo, si osserva ulteriormente che la domanda di rimborso *pro quota* avanzata dal genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio è riconducibile all'azione delineata dall'art. 2031 c.c. in tema di gestione d'affari, per il solo fatto dell'avvenuto mantenimento, evidenziandosi al riguardo che *"Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, ed anche per il periodo anteriore alla*



domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva, a carico dell'altro genitore, degli effetti di cui all'art. 2031 c.c." (Cass. civ. sez. 6-1 ordinanza n. 6819/2017; cfr. anche i precedenti giurisprudenziali costituiti da Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 27653/2011 e Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 9386/1999); trattasi di orientamento elaborato con riferimento all'ipotesi di sussistenza di un rapporto coniugale, ma evidentemente applicabile – per identità di *ratio* – anche all'ipotesi (come quella in esame) di assenza di matrimonio.

Anche sotto questo profilo (domanda ex art. 2031 c.c.), è dunque ravvisabile la competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica per la trattazione del giudizio nelle forme ordinarie.

II. Sono parimenti da rigettare le ulteriori domande avanzate in via pregiudiziale dal convenuto, volte a conseguire la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità delle istanze avversarie per carenza di *legitimitas ad causam* e *ad processum* dell'attrice, nonché la declaratoria di estinzione del debito ex art. 1236 c.c., in conseguenza della rinuncia della figlia maggiorenne, titolare del diritto quantomeno dal compimento della maggiore età, a richiedere il mantenimento come da dichiarazione resa all'udienza del giorno 8.6.2016 nel procedimento n. 505/2016 R.G. Tribunale di Aosta (circostanza richiamata espressamente dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni e non in contestazione).

Ed invero, non avendo la figlia fatto valere la sua pretesa sulla base di un'autonoma posizione omettendo quindi di esercitare i suoi diritti nei confronti del genitore non convivente (come avvenuto nel caso di specie a fronte della rinuncia operata nell'ambito del procedimento n. 505/2016 R.G.), appare evidente che in tale

ipotesi l'onere del mantenimento sia rimasto a carico solo del genitore convivente (la madre), con la conseguenza che "quest'ultimo genitore è legittimato ad agire *iure proprio*" per il rimborso di quanto da lui costantemente anticipato per conto dell'altro coniuge, tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ., trattandosi di obbligazione solidale alla quale sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 cod.civ." (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 3049/1994)

Permane infatti il diritto del genitore convivente ad agire *iure proprio* per richiedere – in assenza di un'autonoma domanda del figlio maggiorenne – a richiedere il rimborso *pro quota* delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio medesimo (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 4188/2006), senza che tale possibilità imponga necessariamente il coinvolgimento in giudizio del figlio, trattandosi di un diritto autonomo ancorché concorrente (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 25300/2013), e, quindi, idoneo a giustificare un'autonoma legittimazione del genitore convivente a maggior ragione laddove (come nel caso di specie) la figlia abbia rinunciato a far valere autonomamente il proprio diritto al mantenimento.

A conclusioni diverse non può giungersi sulla base della circostanza che, nell'ambito del procedimento penale a carico del (n. 465/2014), il Tribunale di Aosta in composizione monocratica, all'udienza del giorno 11.11.2014, abbia individuato solo nella figlia divenuta maggiorenne ( ) la persona offesa legittimata ad agire per il risarcimento del danno anche per il periodo in cui era minore di età, con conseguente esclusione della parte civile , odierna attrice (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa costitutiva). Ed invero, fermo restando che tale pronuncia non è una sentenza idonea ad entrare in conflitto di giudicato con la presente pronuncia, si osserva che il riferimento operato in sede penale era al



risarcimento danni, mentre la presente vertenza concerne un rimborso per spese anticipate dalla madre, con la conseguenza che anche sotto questo profilo non può esservi un contrasto tra la presente sentenza e la detta pronuncia penale.

III. Nel merito, la domanda attorea è fondata, essendo stata contenuta nei limiti di un importo mensile (euro 180,75, già lire 350.000) oggetto di accordo tra i genitori come da ultimo formalizzato nella scrittura del giorno 8.2.1999, per 24 mensilità (da marzo 2012 a febbraio 2014).

Trattasi di importo che, per la sua entità (rapportata anche alla previsione dell'accudimento sostanzialmente esclusivo della figlia da parte della madre affidataria), non può essere sottoposto ad una contrazione nemmeno a fronte del dedotto stato di disoccupazione – nel periodo in esame – del genitore non convivente, dal momento che tale circostanza non esonera dall'obbligo di mantenimento derivante dall'art. 148 c.c., peraltro in assenza di elementi oggettivi denotanti un'incapacità o idoneità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del genitore non convivente, fermo restando che – allo stato – non è configurabile un'impossibilità ad onorare il debito pregresso in relazione al quale l'attrice ha chiesto il rimborso.

Non si ravvisano elementi (peraltro specificamente adottati) per una maggiore quantificazione della somma da corrispondere alla

Sotto altro profilo, si osserva che a conclusioni diverse non può giungersi sulla base del rilievo che la madre avrebbe conseguito un'agiata situazione economica a seguito del matrimonio con un imprenditore edile, per l'assorbente ragione che quest'ultimo non è tenuto ad assolvere agli obblighi di mantenimento gravanti invece sul padre della ragazza, cioè il

Per le ragioni esposte, non è ravvisabile alcuna inammissibilità delle domande dell'attrice.

Il convenuto va dunque condannato a corrispondere all'attrice, per le predette causali, la somma di euro 4.157,25, somma da maggiorare – come per legge – degli interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo effettivo.

**IV.** Non è accoglibile la domanda formulata in via subordinata dal convenuto, volta a conseguire la restituzione (ex art. 2033 c.c.) della somma di euro 4.079,56 pari alla differenza tra la somma che sarebbe stata da corrispondere in forza della scrittura del giorno 8.2.1999 (euro 180,75 mensili) e la maggior somma corrisposta (euro 206,58, cioè l'importo previsto dalla precedente scrittura del 3.12.1996) dal gennaio 1999 al febbraio 2014.

Trattasi infatti di una dazione da ritenersi effettuata – in mancanza di elementi che depongano in senso contrario – in maniera spontanea, senza che, a fronte della sottoscrizione da parte anche del Bonetti della scrittura del giorno 8.2.1999, l'odierno convenuto potesse ritenersi ignaro degli accordi oggetto di detta scrittura.

Deve quindi ritenersi che il convenuto abbia in tal modo inteso conformare l'adempimento dell'obbligo derivante dall'art. 148 c.c. in misura superiore a quella oggetto della scrittura *de qua*, senza che ciò possa determinare l'insorgenza di un obbligo di restituzione, essendo piuttosto ravvisabile l'adempimento di un dovere morale prima ancora che giuridico (cioè il dovere di contribuire al mantenimento della propria figlia) che, essendo comunque riconducibile ad un'obbligazione naturale, non dà comunque diritto alla ripetizione.



Trattasi di un rilievo assorbente, a prescindere da qualsiasi altra valutazione sulla prescrizione della domanda del convenuto ex art. 2948 c.c. cui ha fatto riferimento l'attrice (memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).

V. E' infine da rigettare anche la domanda avanzata dal convenuto in via di ulteriore subordine, in quanto:

- per le ragioni esposte, il mantenimento è dovuto anche una volta raggiunta la maggiore età della figlia, con la conseguenza che non è giustificata la limitazione dell'importo cui si fa riferimento in relazione a tale domanda;

- stante l'inaccogliabilità della domanda del convenuto ex art. 2033 c.c., non è ravvisabile alcun credito del da portare in compensazione con il credito della

Ricchitelli:

VI. L'eshaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.

Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio:

VII. In applicazione del generale principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese processuali del presente giudizio.

Tali spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto – ai fini della determinazione del compenso – delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare (valore rapportato alla somma attribuita alla parte vincitrice), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. 55/2014). In particolare, sulla base di tali parametri, considerata l'assenza di attività

istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali (ferma restando l'attività di trattazione, con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), risulta adeguata l'applicazione – per ciascuna fase – degli importi medi dello scaglione riferito al valore in questione, senza aumenti o diminuzioni, ad eccezione della fase istruttoria/di trattazione, per la quale si ritiene invece congrua la diminuzione del 50% ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M..

In ragione della natura della controversia (giudizio ordinario di cognizione innanzi al Tribunale), la tabella applicabile è quella n. 2 allegata al D.M. 55/2014; lo scaglione è quello delle cause di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 in ragione della somma attribuita all'attrice.

Il compenso va dunque determinato in euro 405,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva, euro 405,00 (cioè euro 810 : 2) per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 810,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.025,00.

Segue, per legge, la maggiorazione per spese generali (nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 55/14) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.).

Gli esborsi da rimborsare complessivamente all'attrice sono infine da determinare, sulla base delle risultanze documentali agli atti, in euro 27,00 per iscrizione della causa a ruolo.

L'accoglimento della condanna attorea ed il rigetto delle domande del convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, esclude la configurabile di un'ipotesi di responsabilità aggravata dell'attrice ex art. 96 c.p.c. (norma invocata invece dal convenuto nella comparsa costitutiva).

P.Q.M.



Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice  
dott. Paolo De Paola,  
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 498/2016  
R.G.,  
disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,  
così provvede:

- 1) **CONDANNA** il convenuto a corrispondere all'attrice  
per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 4.157,25 oltre interessi  
al tasso legale dalla domanda fino al saldo effettivo;
- 2) **RIGETTA** tutte le domande formulate dal convenuto;
- 3) **CONDANNA** il convenuto a rimborsare all'attrice  
le spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano in euro 2.025,00 per  
il compenso complessivo ed in euro 27,00 per esborsi, oltre spese generali (nella misura  
del 15%) ed altri accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.).  
Così deciso in Aosta, in data 6 giugno 2017

IL GIUDICE

(dott. Paolo De Paola)



Inviare notifiche telematiche

Avvti Giuffrida  
Fodda

6-6-17 bw

13/06/2017 AFE  
Addi \_\_\_\_\_ rilasciato n. \_\_\_\_\_  
Copia autenticata a richiesta di:  
Av Giuffrida  
Rilascio diritti rogante  
applicazioni di entrate  
per € 3076  
OK

Rilasciato F E a richiesta  
di Av Giuffrida nell'interesse  
di Riconfeli N  
Aosta, \_\_\_\_\_

pagina 14 di 14

11 Feb  
bw